

POLIZZA PROGETTISTI

art. 12 L.p. 1/2019

D. L'art. 12 della L.p. 1/2019 ha eliminato quanto disposto dal previgente art. 23 *bis* comma 5 della L.p. 26/1993 che prevedeva l'obbligo di costituire una polizza assicurativa *ad hoc* per i lavori oggetto dell'incarico di progettazione. Tale disposizione si applica alle procedure iniziate successivamente all'entrata in vigore della l.p. 1/2019

Si chiede se per procedure iniziate si intende l'assenso ad incarico esterno del Dirigente generale competente, la lettera di invito al professionista oppure la determinazione di incarico?

R. Quanto disposto dall'art. 12 l.p. 1/2019 si applica alle procedure iniziate successivamente alla data di entrata in vigore della novella, ossia, nel caso di procedure negoziate, dalla trasmissione della lettera di invito agli operatori economici.

Risposta a cura del Servizio Regolazione nei contratti pubblici – giugno 2019